

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 114 Del 25-10-22

Oggetto: **Approvazione del Gruppo amministrazione pubblica del perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato dell'esercizio 2021 (d.lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/4). Direttive agli enti e società incluse nel perimetro**

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre nel Comune di Uta, convocata dal Signor Sindaco, alle ore 11:00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone di:

PORCU GIACOMO	Sindaco	Presente
Mua Michela	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Onali Andrea	Assessore	Presente in videoconferenza
Manca Marta	Assessore	Assente
Pinna Emanuele	Assessore	Assente
Meloni Eleonora	Assessore	Presente in videoconferenza

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PORCU GIACOMO

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame

l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione ^[L]_[SEP] dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 11-*bis* del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI gli articoli 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011, come modificato dal DM 11/08/2017;

RICORDATO che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all. 4/4, costituiscono il ^[L]_[SEP] Gruppo amministrazione pubblica (GAP) dell'ente locale:

*1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-*ter*, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione ^[L]_[SEP] dell'attività di un ente o di un'azienda; ^[L]_[SEP]

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di

concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RILEVATO che, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, il punto 3 del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:<sup>[L]
[SEP]</sup>

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **Gruppo amministrazione pubblica**, evidenziando coloro che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo per i quali deve essere predisposto il bilancio consolidato (**perimetro di consolidamento**);

CONSIDERATO come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti, aziende e società inclusi nel GAP possono non essere inseriti nel perimetro nei casi di:

- a. *irrilevanza*, che si verifica nel caso di: i) incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei

- parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici, fermo restando che il totale dei parametri dei bilanci singolarmente irrilevanti non deve superare la soglia del 10%; ii) partecipazioni inferiori all'1%;
- b. *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;*^{[1][SEP]}

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08 Marzo 2022, nel quale sono stati individuati i soggetti facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23 Dicembre 2021 di approvazione ricognizione periodica della partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20, D.lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare:

- 1) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020, gli elenchi:
 - del "Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune";
 - del perimetro di consolidamento;
- 2) le direttive da impartire agli enti, aziende e società incluse nel perimetro di consolidamento;

VISTA la relazione tecnica allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale con la quale:

- è stata effettuata una ricognizione degli organismi, enti e società partecipate di questo Comune;
- è stato individuato l'elenco dei soggetti facenti parte del GAP di questo Comune;
- è stato altresì individuato l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;

PRECISATO che:

- ai fini dell'individuazione dell'elenco GAP, sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11- quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011;
- ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati i bilanci che presentano singolarmente, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 3% del corrispondente valore del Comune e che nel loro complesso presentano una incidenza inferiore al 10%, ovvero nel caso di partecipazione inferiore all'1%;
- sono stati comunque considerati non irrilevanti i bilanci delle società *in house*, a totale partecipazione pubblica dell'ente e quelle affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara;
- nel caso di questo Comune, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento, mentre per gli enti e le società sono stati assunti i dati degli ultimi bilanci disponibili;

RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021:

- a) l'elenco degli enti, organismi e società facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'elenco degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento;

RILEVATO che l'amministrazione capogruppo trasmetterà l'elenco a ciascuno degli

enti compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti di conoscerne i componenti e di predisporre le informazioni richieste per il consolidamento stesso; impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato ed invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, ad identificare le operazioni infragruppo ai fini della loro eliminazione e ad individuare la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto e nel risultato economico, come indicato dal principio contabile applicato 4/4;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di garantire l'immediato avvio delle operazioni di consolidamento;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4 al medesimo decreto, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** di questo Comune

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2021	QUOTA DI PARTECI- PAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11- <i>ter</i> e 11- <i>quinquies</i> del d.lgs. 118/2011)	
ORGANISMI STRUMENTALI			
NESSUNO	==		
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
FONDAZIONE VILLA ADA	100%	Tipologia m) - Servizi sociali e politiche della famiglia	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI			
CONSORZIO CACIP	5%	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	0,0053257 %	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	
SOCIETA' CONTROLLATE			
NESSUNA	==		
SOCIETA' PARTECIPATE			

ABBANO SPA	0,0388015 %	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	Affidamenti in house
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE			
TECNOCASIC	5% tramite Cacip	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	SI
FDS SRL	1,25% tramite Cacip		NO Società mista non affidataria di servizi pubblici locali – società detenuta sino al 28.02.2021
ZONA FRANCA DI CAGLIARI Scpa	2,5% tramite Cacip		SI (Irrilevante per parametri bilancio)
CONSORZIO C.RE.A.	0,36% tramite Cacip		SI (Irrilevante -Percentuale inferiore all'1%)

- 2) di approvare il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2021, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. 118/2011, come di seguito indicato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2021 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
FONDAZIONE VILLA ADA	100,00%	Integrale
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
CONSORZIO CACIP	5,00%	Proporzionale
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	0,0053257 %	Proporzionale
SOCIETA' CONTROLLATE		
SOCIETA' PARTECIPATE		
TECNOCASIC S.P.A.	5,00% Tramite CACIP	Proporzionale
ABBANO S.P.A.	0,0388015 %	Proporzionale

- 3) di dichiarare irrilevanti, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 i seguenti enti/società con partecipazione inferiore all'1% o per dati finanziari inferiori, singolarmente al 3% e nel loro complesso, al 10% dei corrispondenti valori di bilancio dell'ente locale capogruppo:

ENTI/SOCIETA' IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECI - PAZIONE	MOTIVO
CONSORZIO C.R.E.A.	0,36%	Società liquidata nel 2018
ZONA FRANCA DI CAGLIARI Scpa	2,5%	Irrilevante per parametri bilancio

4) di approvare altresì le direttive da inviare agli enti e società inseriti nel perimetro di consolidamento, contenute nell'allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;

6) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento a consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.114 del 05-10-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 24-10-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.114 del 05-10-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 24-10-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Copia Conforme all'Originale ad uso amministrativo.

Uta, 10-11-2022